

# L'Agenzia informa il Pm sulle pendenze

## La collaborazione

Le Entrate devono rispondere senza ritardo, informando anche la Gdf

In presenza di reati tributari il pubblico ministero nel momento in cui esercita l'azione penale dovrà informare l'agenzia delle Entrate e questa, a sua volta, senza ritardo, fornirà alla Procura un'attestazione relativa allo stato di definizione della violazione tributaria.

È quanto prevede la bozza del nuovo decreto delegato sulla riforma delle sanzioni.

Le attuali modifiche, se confermate, introdurranno un nuovo comma all'articolo 129 delle disposizioni attuative del Codice di procedura penale, (il 3-quater) in base al quale quando il pubblico ministero esercita l'azione penale per i reati tributari (previsti nel decreto

legislativo 10 marzo 2000, n. 74) dovrà informare la competente direzione provinciale dell'Agenzia, dando notizia della imputazione.

L'esercizio dell'azione penale in genere nei reati tributari è rappresentato dalla richiesta di rinvio a giudizio, dal decreto di citazione diretta a giudizio o dalla richiesta di emissione del decreto penale di condanna.

Dinanzi a questa comunicazione l'Agenzia dovrà rispondere senza ritardo trasmettendo, anche al competente comando della Guardia di finanza, l'attestazione relativa allo stato di definizione della violazione tributaria.

Da segnalare che in varie ipotesi l'agenzia delle Entrate potrebbe non avere alcuna conoscenza dello stato del procedimento dal momento che le attività ai fini tributari non sono state ancora avviate (si pensi ad indagini di iniziativa di pg della Gdf).

In ogni caso, la comunicazione dovrebbe informare la procura dello stato dell'eventuale procedimen-

to e quindi verosimilmente: se sia stato già emesso un atto impositivo, se definito in adesione/acquiescenza, se vi sia un contenzioso in corso (stato del giudizio) ed anche se siano state versate somme, se è in corso una rateazione eccetera.

Probabilmente sarà una comunicazione simile all'attuale attestazione fornita dall'Agenzia a richiesta dei contribuenti sugli eventuali carichi pendenti.

Trattandosi di una richiesta del Pm vi è da sperare, però, che gli Uffici forniscano informazioni più aggiornate e puntuali rispetto a quanto si verifica di sovente in occasione dei carichi pendenti.

Sempre nell'ambito dei rapporti tra l'autorità tributaria e quella giudiziaria il decreto delegato non affronta la problematica relativa ai

rapporti tra sequestro del profitto del reato e pagamento del debito tributario allorché il primo ha preceduto il secondo.

Molte procure infatti, soprattutto ove il sequestro non abbia riguardato la liquidità non sono disponibili a dissequestrare per consentire al contribuente il pagamento del debito tributario. D'altro lato l'agenzia delle Entrate pretende le somme dovute ai fini fiscali, nonostante per i medesimi importi la procura abbia già effettuato un sequestro.

La questione diventa ancor più delicata allorché vi sia stata la confisca penale che non comporta lo sgravio di quanto iscritto a ruolo dell'ente impositore.

Vi è da sperare che, dal momento che la legge delega era abbastanza ampia nelle indicazioni per migliorare i rapporti tra i due procedimenti, vi possa essere un intervento del legislatore delegato.

—L.Amb.  
—A.I.



**Il decreto non affronta il rapporto tra sequestro del profitto e pagamento del debito tributario**